



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto di Barletta*

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 cp-barletta@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA N° 77/2018**

***NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI  
PIROTECNICI IN AMBITO PORTUALE***

**Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:**

- VISTA:** l'istanza pervenuta per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie, con la quale il Sig. Antonio TEORA nato a Venosa (PZ) il 13/12/1957 ed ivi residente in Via Accademia dei Rinascimenti, 36, in qualità di Amministratore Unico della Società Pirotecnica TEORA S.r.l., ha richiesto di procrastinare lo spettacolo pirotecnico previsto ma non effettuato per avverse condimeteo il giorno 16/11/2018 alle ore 21:30 al giorno 23/11/2018 alle ore 20:00;
- VISTA:** l'autorizzazione n° 11/2018 rilasciata in data 13/11/2018 ed opportunamente modificata dall'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Navigazione;
- VISTA:** l'autorizzazione allo spostamento della data di effettuazione dello spettacolo pirotecnico rilasciata dal Comune di Bisceglie con l'osservanza delle medesime prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata precedentemente in data 06/11/2018;
- VISTA:** la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTO:** il Verbale della Commissione Tecnica Provinciale Esplosivi della Città di Bisceglie in data 10.06.2003, con cui si è individuato quale sito idoneo all'effettuazione di fuochi pirotecnici l'area del Molo di Ponente del porto di Bisceglie;
- VISTA:** la comunicazione del 31/08/2012 con la quale il Comune di Bisceglie ritiene quale sito idoneo per l'esecuzione dei fuochi artificiali il molo di Ponente a parziale rettifica con quanto indicato nell'atto monocratico n° 19 del 10/06/2003 dello stesso Comune;
- VISTI:** gli articoli 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

**RENDE NOTO**

che la Società Pirotecnica TEORA S.r.l. in premessa citata, effettuerà l'accensione e sparo di fuochi pirotecnici secondo il seguente programma:

Località: **Molo di Ponente del Porto di Bisceglie**

Data e ora: **23/11/2018 ore 20.00**

# ORDINA

## **Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi**

Nel giorno ed alle ore di cui al "rende noto", e sino al termine della bonifica delle aree interessate, da effettuarsi a cura della Società Pirotecnica TEORA S.r.l., sull'intero Molo di Ponente del Porto di Bisceglie ed in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate alla predetta Ditta, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque veicolo (Biciclette, Ciclomotori, Motoveicoli e Autoveicoli);
- transitare a piedi;
- svolgere qualunque altra attività non espressamente autorizzata;
- depositare qualunque oggetto, merce e/o attrezzo.

Inoltre la zona di mare, per un raggio di 200 mt. dalle aree interessate dalla accensione dei fuochi, è interdetta alla navigazione, sosta ed al transito di qualsiasi unità, nonché attività di pesca, balneazione o all'esecuzione di qualsiasi altra attività in modo che detta zona risulti completamente sgombera.

## **Art. 2 – Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie e delle altre forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

## **Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione**

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di Polizia e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

## **Art. 4 – Disposizione per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici**

L'area interessata dall'attività in parola, dovrà essere delimitata con l'impiego di transenne amovibili e nastro retroriflettente.

Qualora le aree individuate non risultassero completamente sgombre la Ditta autorizzata ha l'obbligo di non dare inizio allo spettacolo pirotecnico, ovvero, laddove lo stesso sia stato già avviato di sospenderlo immediatamente.

Il predetto pirotecnico dovrà inoltre rispettare tutte le condizioni, requisiti e prescrizioni impartite dalla competente Autorità di P.S. e contenute nelle specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché, ottemperare ad ogni altra condizione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n°559/C.25022.XV.A.MASS(1) datata 11.01.2001,

